

Respingimenti illegittimi: il ministro condannato a risarcire un migrante

Autore: [Duccio Facchini](#)

Il ministero dell'Interno è stato condannato dal Tribunale di Roma a pagare 18.200 euro a titolo di risarcimento nei confronti di A., cittadino originario del Pakistan in fuga dal Paese, per averlo prima fermato a Trieste e poi respinto in Slovenia e a catena verso la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina. Nonostante avesse manifestato la volontà di domandare protezione internazionale. Cento euro per ogni giorno trascorso tra la "riammissione" in Slovenia avvenuta a metà ottobre 2020 e il rientro in Italia nell'aprile 2021, come prevede la giurisprudenza comunitaria e nazionale su casi assimilabili.

La decisione della giudice Damiana Colla del 9 maggio è estremamente rilevante non soltanto perché «accerta e dichiara l'illegittimità» delle riammissioni informali attive da parte italiana ma soprattutto perché inchioda l'«evidente nesso di causalità» tra l'operato della polizia italiana e il «danno subito» da A. *«La lesione del diritto d'asilo e i trattamenti inumani – scrive infatti la giudice – sono stati la diretta conseguenza della riammissione informale del ricorrente in Slovenia da parte delle autorità di frontiera di Trieste»*. La decisione ottenuta dalle avvocate Caterina Bove e Anna Brambilla dell'Asgi, commenta la stessa [Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione](#), «è stata il frutto di un lavoro di rete che ha visto coinvolti diversi soggetti attivi nel contrasto alle violenze verso le persone in movimento attivi lungo la rotta balcanica, tra i quali la rete RiVolti ai Balcani (in particolare Gianfranco Schiavone e Agostino Zanotti), la giornalista Elisa Oddone, la Ong 'Lungo la rotta balcanica', l'associazione Pravni center za varstvo ?lovekovih pravic in okolja – Legal Centre for the Protection of Human Rights and the Environment (Pic, in particolare Ursa Regvar), il progetto Medea dell'Asgi, Ics Ufficio Rifugiati, Linea d'ombra, il Centro per la Pace di Zagabria, Anela Dedic e tutti gli attivisti e attiviste che agiscono per la tutela per i diritti umani in Bosnia ed Erzegovina e lungo le rotte percorse dalla persone in transito».

Nuove ombre si allungano su una prassi che i governi europei intendono invece elevare sempre più a norma "guida" della brutale gestione delle frontiere, come dimostra l'[accordo al Consiglio europeo Giustizia e Affari interni dello scorso 8 giugno](#) sui regolamenti in tema di gestione dell'asilo e della migrazione e delle procedure. Non si tratta di un'ordinanza che guarda a un passato ormai superato o a una pagina triste nel frattempo voltata: se è vero infatti che l'Italia ha condotto i respingimenti verso la Slovenia per [tutto il 2020](#) e li ha sospesi nel 2021, è noto che da fine 2022 il nuovo Governo abbia annunciato di volerli riprendere (con ["risultati" incerti](#)). Il tutto nonostante il precedente dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma a firma della giudice Silvia Albano, [emessa nel gennaio 2021](#) a fronte del ricorso promosso sempre dalle avvocate e socie Asgi Caterina Bove e Anna Brambilla (la vicenda è ben raccontata nel film ["Trieste è bella di notte"](#) dei registi Andrea Segre, Stefano Collizzolli e Matteo Calore).

La storia di A. ricostruita nella decisione di Roma è tanto forte quanto emblematica. La sua fuga dal Pakistan inizia nel 2018, quand'è ferito in un attacco del gruppo terroristico Tehrik-i-Taliban Pakistan. Sopravvissuto, e temendo ritorsioni da ambo le parti (estremisti ed esercito cui apparteneva), decide di scappare.

Resta per un anno in Turchia e per tre volte prova a entrare in Grecia, nell'Unione europea. Al terzo tentativo riesce, attraversando poi la Macedonia del Nord, la Serbia e arrivando nell'estate 2019 in Bosnia ed Erzegovina. Per nove volte è respinto dalle polizie croate e per tre da quelle slovene. Il primo ottobre 2020, a "riammissioni informali attive" ormai a pieno regime da parte italiana, gli riesce il "game" che lo porterà a Trieste nella mattinata del 17 ottobre. Qui però alcuni militari lo fermano quasi subito insieme ad altre quattro persone. Finiscono tutti in una stazione di polizia dove sono visitati e gli vengono fatti firmare fogli non tradotti dal contenuto oscuro. A. riferisce però agli agenti di voler chiedere asilo ma questi lo "affidano" alla polizia slovena. Non ha niente in mano: "informale" vuol dire infatti respinto senza lo straccio di un provvedimento scritto, motivato, impugnabile, cioè senza convalida dell'autorità giudiziaria, senza diritto a un ricorso effettivo. A riprova di quanto sia basso e surreale il dibattito sul garantismo in Italia. È così che A., con l'etichetta fasulla di «cittadino extraeuropeo entrato irregolarmente» e non invece di richiedente asilo, si fa una notte in una stazione di polizia slovena e il giorno dopo si vede «consegnato alle autorità croate e da queste respinto in Bosnia con metodi violenti, comprese percosse», sempre per citare il giudice di Roma. Alla fine della catena lo attende la Bosnia ed Erzegovina. Nel caso di A. è l'insediamento informale di Vedro Polje, poco distante da Biha?, nel Nord-Ovest del Paese.

Per via delle «*degradanti condizioni di vita al campo*», come si legge nell'ordinanza che ha condannato il Viminale, A. decide di riprovarci. Lì non può rimanere. Ce la fa, di nuovo, perché "frontiere chiuse" è uno *slogan* vuoto, e ad aprile del 2021 torna nell'Italia che lo aveva illegalmente respinto. Tre mesi prima, come detto, la giudice Albano del Tribunale di Roma aveva già sanzionato il ministero dell'Interno per le stesse riammissioni (caso specifico diverso, naturalmente). A., memore del precedente respingimento, abbandona in fretta Trieste e raggiunge Brescia. Il 10 maggio fa quella domanda d'asilo che gli era stata negata dalla polizia italiana qualche mese prima e a tre giorni da Natale si vede riconoscere lo status di rifugiato.

Ma non gli suona come un lieto fine quanto lo sprone a chieder giustizia per quel respingimento illegale subito.

Il 31 dicembre 2021 fa perciò ricorso. Il ministero dell'Interno si costituisce in giudizio il 27 settembre 2022 sostenendo che no, non si sarebbe trattato di un'espulsione collettiva vietata dal diritto internazionale ed europeo, che l'intera procedura si sarebbe svolta nel rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone coinvolte, che la pratica sarebbe stata pienamente legittima e che il danno subito dal ricorrente (cioè A.) non sarebbe stato dimostrato. Il Tribunale di Roma dà però torto a Roma e ragione ad A. e alle avvocate Bove e Brambilla, facendo così squagliare la tesi difensiva del Viminale come il sole fa con la neve. «*Il trattamento che il ricorrente ha descritto di aver subito da parte delle autorità di*

frontiera italiane al momento del suo primo ingresso a Trieste [...] è stato pienamente provato in giudizio», scrive la giudice Colla. Dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione alla presa in consegna da parte delle autorità slovene. È documentata anche la catena: la detenzione in Slovenia al Centro per stranieri di Veliki Otok, nella Postumia (Carniola interna), e la successiva riammissione in Croazia. Fino alla Bosnia. Nessun alibi quindi per il Viminale, che della mancata prova dell'arrivo in Italia dei respinti ne ha fatto fino a oggi un *leitmotiv*. Questa volta non gli è riuscito nascondere la mano.

Nella “jungle” di Vedro Polje, dove si trova a inizio 2021, A. ha per fortuna incontrato la giornalista Elisa Oddone e l'operatore sociale Diego Saccora dell'associazione “[Lungo la rotta balcanica](#)” (e tra le anime della rete [RiVolti ai Balcani](#)). Oddone, che stava curando un *reportage* per *Al Jazeera* ed *NPR*, raccoglie la testimonianza di A. e fa da primo contatto-ponte con le avvocate Bove e Brambilla. Anche Saccora confermerà in Tribunale più incontri con A. A Vedro Polje infatti l'operatore sociale e ricercatore sul campo portava assistenza e beni di prima necessità. Non solo: lo accompagna di persona presso uno studio notarile di Biha? «*per conferire mandato agli attuali difensori al fine di esperire ricorso avverso la riammissione in Slovenia*». A dimostrazione che il supporto incisivo alle persone in transito calpestate dai governi europei alle frontiere può assumere le forme più svariate, e che l'aiuto più distante dalla solidarietà istituzionalizzata può passare persino dalla ceralacca di un notaio. Quante pagine gravi e paradossali faranno scrivere ancora le politiche europee?

Oddone e Saccora raccontano per filo e per segno al giudice le condizioni proibitive in cui si trovava all'epoca A. insieme ad altri. Riparati nei boschi, con la temperatura fino a 20 gradi sotto zero di un inverno bosniaco, senz'acqua, senza accoglienza per via della chiusura dei due campi locali più grandi, praticamente senza cibo, stretti tra “ronde” di cittadini locali ostili e «*possibili furti da parte di altri gruppi di richiedenti asilo, alla ricerca di quanto necessario alla sopravvivenza*».

Secondo il Tribunale di Roma la riammissione “informale” di A. da parte dell'Italia avrebbe “contraddetto” le «*norme di rango primario, costituzionale e sovranazionale, le quali, evidentemente, non possono essere derogate da un accordo bilaterale intergovernativo (del 1996, ndr) non ratificato con legge*». «*La Direttiva 2008/115/CE non legittima affatto, anzi contrasta con la descritta pratica di riammissione informale posta in essere dal governo italiano – chiarisce la giudice Colla –. Infatti, sebbene tale direttiva (al suo art. 6, par. 3) consenta agli Stati membri di riammettere nello Stato confinante di provenienza senza una specifica decisione di rimpatrio, qualora sussistano accordi bilaterali tra gli Stati interessati già vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva stessa (essendo tali accordi invece non più consentiti nella vigenza della stessa), tuttavia, nell'esecuzione dell'accordo, lo Stato italiano è comunque vincolato dalla normativa interna anche costituzionale (art 13 Cost.), nonché dal diritto sovranazionale, alla stregua del quale lo Stato ha il dovere di accertare la situazione concreta nella quale la persona riammessa verrà a trovarsi, con particolare riferimento all'eventualità di una violazione dei*

suoi diritti fondamentali (che si prospettava nel caso di specie secondo le informazioni largamente disponibili). Soprattutto poi, la riammissione informale non può mai essere applicata nei confronti di una persona che manifesti l'intenzione di chiedere asilo, come nella specie accaduto». Oltre al regolamento 604/2013 (Dublino III), l'Italia, nella foga di respingere, avrebbe persino violato lo stesso accordo bilaterale con la Slovenia. L'articolo 2 prevede infatti che ciascuna parte, su richiesta dell'altra, «si impegna a riammettere sul proprio territorio il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, non potendosi evidentemente considerare in tale situazione chi abbia espresso la volontà di chiedere protezione». Proprio come A. A titolo di aggravante per le autorità italiane, segnala poi il Tribunale elencando corposa bibliografia, c'è anche il fatto che queste erano «perfettamente» a conoscenza – «o almeno trovandosi nella condizione di avere perfetta conoscenza» – «delle violazioni cui i respinti sarebbero stati esposti in Slovenia», così come in Croazia, per non parlare delle condizioni orribili in Bosnia ed Erzegovina, denunciate anche dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovi?.

A maggior ragione dopo le tredici pagine dell'ordinanza del Tribunale di Roma nessuno potrà dire "non sapevo". Nel buio spicca il «lavoro di rete per contrastare le violazioni», come lo chiamano le avvocate Bove e Brambilla. «La decisione è un importante risultato non solo perché ribadisce l'illegittimità della condotta posta in essere dalle autorità italiane – concludono – ma perché valorizza, anche attraverso l'assunzione della testimonianza diretta di Saccora e Oddone, l'impegno di tante persone che si impegnano a denunciare e contrastare le violazioni dei diritti delle persone in transito».

L'articolo è tratto da [Altreconomia](#)